



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO 1

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV: 98380000-0) PER MESI 30 DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 – CIG: ZF82D75FDB

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato norma l’affidamento del servizio di canile rifugio per la custodia, gestione e mantenimento dei cani catturati, raccolti o rinvenuti vaganti, dai servizi preposti, nel territorio del Comune di Garbagnate Milanese per la durata di 30 mesi dalla comunicazione dell’aggiudicazione del servizio.

Il servizio oggetto dell’affidamento dovrà svolgersi osservando le norme contenute nel presente Capitolato, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel servizio sono comprese e remunerate le seguenti attività:

- a) Trasporto dei cani già in carico al Comune di Garbagnate Milanese dal luogo del ricovero attuale alla struttura dell’Aggiudicatario;
- b) Ritiro dei cani presso il canile sanitario ed il trasporto degli stessi al canile rifugio, se richiesto;
- c) Cura, custodia e mantenimento dei cani presso il canile-rifugio aggiudicatario del servizio fino all’adozione o al decesso;
- d) Tutti gli interventi e le cure veterinarie ordinarie e straordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario dei cani custoditi;
- e) Trasporto e smaltimento, presso impianto autorizzato, delle carcasse dei cani deceduti presso il canile-rifugio;
- f) Promozione di attività connesse all’adozione dei cani;

Il valore totale stimato dell’ appalto è pari ad € 29.184,00 + IVA.

ART. 2 - DURATA E AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata di 30 mesi a partire dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Il servizio verrà affidato mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) dello stesso, determinato sulla base del prezzo più basso offerto sull’importo posto a base di gara.

Il contratto verrà stipulato interamente “a misura”.

L’importo posto a base di gara per la gestione del canile rifugio è di € 4,00 + iva giornalieri per ogni cane accolto presso la struttura del canile rifugio.



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO 1

Il prezzo unitario del servizio si intenderà comprensivo e remunerativo di tutti i costi ed oneri per rendere il servizio completamente compiuto.

Nessun altro corrispettivo sarà riconosciuto dalla Stazione Appaltante, intendendosi compensato ogni altro costo e onere.

Qualora, per motivate cause imprevedute ed imprevedibili, una delle parti si trovasse in condizione di interrompere anticipatamente il rapporto, il recesso dovrà essere comunicato alla controparte a mezzo raccomandata AR o PEC (Posta Elettronica Certificata), almeno due mesi prima della data di cessazione del rapporto.

Resta inteso che nel caso in cui sia l'appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la Stazione Appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo quanto indicato all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3 – REQUISITI DELLA STRUTTURA

I soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara devono essere in disponibilità di una struttura adibita a canile rifugio ubicata entro 30 chilometri dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 16, comma 4 del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 e munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dall'ATS territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo).

La struttura sarà tenuta al rispetto di tutti i requisiti e modalità di gestione indicate dalla L.R. 33/2009 e relativo Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto dal presente Capitolato e da tutte le normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Ad avvenuta aggiudicazione del servizio, l'Aggiudicatario, qualora fosse soggetto diverso dall'attuale appaltatore, dovrà concordare con l'Amministrazione il recupero dei cani presso l'attuale struttura di ricovero per il trasporto presso il canile rifugio dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna ad accogliere i cani randagi presso il canile rifugio aggiudicatario dopo la loro permanenza presso il Canile Sanitario dell'ATS di riferimento per eseguirvi i trattamenti sanitari e la profilassi preventiva, così come previsto dalla Legge. Il ritiro dei cani presso il canile sanitario ed il loro trasporto al canile rifugio sarà a carico dell'aggiudicatario del servizio, se richiesto.

L'aggiudicatario si impegna ad inviare comunicazione alla Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese a mezzo mail all'indirizzo poliziamunicipale@comune.garbagnate-milanese.mi.it entro 24 ore dall'effettivo ingresso dei cani in struttura.

Nel rifugio sarà assicurata la scrupolosa osservanza delle disposizioni generali in materia di igiene e



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO 1

profilassi.

Le condizioni di mantenimento dei cani durante la permanenza presso il Rifugio saranno ispirate ai criteri di salvaguardia della vita e della salute degli animali, in conformità con quanto disposto dall'art. 1 della Legge 281/1991, e alla normativa comunitaria, statale e regionale prevista in materia, con particolare riferimento alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987.

L'aggiudicatario si impegna a:

- a) Garantire la cura, custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali fino all'adozione o al decesso;
- b) Mantenere i cani in ambienti puliti, in condizioni di benessere, garantendo loro regolare ed adeguata alimentazione giornaliera con mangimi bilanciati in quantità e qualità tali da assicurare il mantenimento degli stessi in buona salute;
- c) Assicurare ad ogni cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
- d) Tenere gli spazi, destinati agli animali, nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni liquide e solide;
- e) Eseguire la pulizia costante anche delle aree di pertinenza;
- f) Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione antiparassitaria e derattizzazione dell'intera area adibita a canile rifugio;
- g) Assicurare che i cani siano seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali visite, cure, interventi chirurgici, terapie e quanto dovesse rendersi necessario per la salute degli stessi;
- h) Garantire tutte le necessarie vaccinazioni e sterilizzazioni occorrenti in caso di affido e non;
- i) Concedere in affido i cani ospiti, trascorsi sessanta giorni dalla cattura senza che siano stati reclamati, a persone maggiorenni, che l'aggiudicatario ritenga affidabili; la cessione degli animali, nel rispetto delle disposizioni della Legge 281/1991 e della Legge Regionale n. 33/2009, è di esclusiva competenza dell'aggiudicatario;
- j) Concedere in affido i cani accalappiati da meno di sessanta giorni, con le stesse modalità previste per la procedura ordinaria, a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 115 della Legge Regionale n. 33/2009;
- k) Dare comunicazione, entro 24 ore dall'avvenuto affido, alla Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese a mezzo mail all'indirizzo poliziamunicipale@comune.garbagnate-milane.se.mi.it;
- l) Ad assicurare al pubblico la visione degli animali ospiti, con le modalità stabilite da regolamenti interni, per un minimo di quattro giorni alla settimana, compresi il sabato e la domenica con un minimo di quattro ore giornaliere; l'orario e i regolamenti saranno esposti all'ingresso del rifugio;
- m) promuovere attività connesse all'adozione dei cani;
- n) Dare immediata comunicazione al Settore Polizia Locale, a mezzo mail all'indirizzo poliziamunicipale@comune.garbagnate-milane.se.mi.it, e al Servizio Veterinario competente, in caso di decesso di un animale custodito in struttura. Dopo che il Servizio Veterinario avrà redatto apposito verbale, la carcassa potrà essere trasportata presso un impianto autorizzato ai sensi del D. Lgs. 508/92 e ss.mm.ii. per lo smaltimento. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario trasmettere alla mail poliziamunicipale@comune.garbagnate-milane.se.mi.it copia del certificato di avvenuto smaltimento;



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO 1

- o) Stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi derivanti dalla gestione dei rifugi, in particolare, contro il rischio di infortunio degli operatori e per la responsabilità civile verso terzi (persone/cose/animali);

Le comunicazioni di cui al presente articolo, dovute dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante, sono considerate necessarie ai fini della successiva liquidazione del corrispettivo dovuto.

ART. 5 – CONTROLLI

Il Comune vigila sull'osservanza delle leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali attraverso gli organi di Polizia Locale nel territorio di competenza, con particolare rilievo a quanto stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata a Bruxelles il 27 gennaio 1978.

La Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese vigilerà sull'esatto e corretto svolgimento del servizio anche effettuando visite periodiche per accertare le idonee condizioni igieniche di mantenimento dei cani.

La Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese procederà ad informare l'Aggiudicatario sulle segnalazioni di smarrimento e di ritrovamento di cani dalla stessa ricevute o comunque alla stessa note e sulle ordinanze di cattura di animali vaganti emanate.

ART. 6 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore è altresì obbligato:

- ad osservare integralmente nei riguardi dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- mantenere valida l'offerta per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle offerte e comunque fino a stipula del contratto;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle operazioni di cui al presente Capitolato. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione al Contratto di Lavoro e ad ogni altro patto stabilito per il personale stesso.



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO 1

L'appaltatore è considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancante previdenza venissero arrecati a persone, cose e animali dell'Amministrazione e di terzi durante il periodo contrattuale, tenendo sollevata, al riguardo, l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia di sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. L'aggiudicatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti gli accorgimenti e cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e di terzi.

L'aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

ART. 7 – PENALI

Qualora, nell'esecuzione del servizio, venissero riscontrate delle inadempienze contrattuali, diverse dai ritardi, in relazione al servizio oggetto del presente Capitolato, e/o alle normative vigenti in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, l'Amministrazione avrà diritto ad applicare una penale di importo pari ad Euro 100,00 per ogni inadempienza.

In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali verrà applicata una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito. Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'affidatario e gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio e nell'esecuzione del contratto, saranno motivo di richiamo scritto.

Eventuali controdeduzioni, dovranno pervenire entro dieci giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni stesse, salvo che non si ritenga di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare le penali sopra indicate, mediante ritenute sul corrispettivo dovuto.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ha facoltà, di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, nei seguenti casi:

- a) in caso di violazione accertata della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;
- b) In caso di commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali ed oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi nella specie quali gravi inadempimenti contrattuali;
- c) In caso di cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Aggiudicatario;
- d) Violazione dolosa degli obblighi contrattuali,
- e) Rifiuto ad adempiere agli obblighi contrattuali.



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO 1

- f) In caso l'appaltatore si rendesse colpevole di atti di maltrattamento, abbandono, vendita, oppure cessione dei cani per scopi di ricerca ed altro, ivi compreso il mancato rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti relativi alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo (ferme restando per l'appaltatore le responsabilità penali, nonché l'applicazione delle sanzioni e delle penali stabilite nel presente Capitolato e salvo che il fatto non costituisca maggior danno per il Comune).

Nel caso di risoluzione dell'appalto per cause imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, può affidare la fornitura stessa al soggetto partecipante che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all'appaltatore uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione stessa a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla cauzione o fidejussione del presente capitolato.

L'aggiudicatario si obbliga, con la presentazione dell'offerta, alla piena osservanza della normativa di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario, questi conserverà il diritto al pagamento delle fatture riconosciute regolari.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, l'Amministrazione ha il diritto di affidare il servizio ad altro operatore in danno del soggetto economico decaduto.

Il Comune ha anche il diritto di incamerare la cauzione, di rivalersi per ogni ulteriore danno e di porre a carico del soggetto inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

ART. 8 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio, ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dall'Amministrazione Comunale, ovvero ritardi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nella resa del servizio, la stessa Amministrazione avrà facoltà di ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasta ineseguita con addebito dei relativi costi a carico della ditta inadempiente. In tal caso il maggior onere finanziario sarà a carico dell'aggiudicatario. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Rimangono ferme le penali previste al precedente articolo 7.

ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'aggiudicatario del servizio emetterà fattura mensile, nella quale dovranno essere riportati in modo dettagliato i nomi dei cani ospitati, le date di ingresso al canile rifugio e le date di affido a terzi o di decesso.

Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento presso il protocollo generale dell'Ente, previa verifica della regolarità della fornitura e del documento. Resta inteso che l'importo delle



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Settore Polizia Locale

ALLEGATO 1

fatture verrà corrisposto dedotto delle eventuali penalità in cui il fornitore sia incorso secondo quanto previsto dall'art. 7.

L'aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso Banche o Poste Italiane Spa, effettuando tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale. Sulle fatture emesse, dovranno comparire il CIG (codice identificativo gara) e gli estremi della Determinazione dirigenziale, con la quale il suddetto Ente ha provveduto all'affidamento del servizio. La liquidazione potrà avvenire solo a seguito di acquisizione di certificazione concernente la regolarità nel versamento dei contributi.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.

La violazione del divieto di cui al presente articolo, comporta l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'Aggiudicatario è tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'ammontare complessivo del contratto d'appalto nei modi e nelle forme indicati all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Detta garanzia può essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti autorizzati oppure da intermediari finanziari autorizzati in base alle norme vigenti, completa di firma autenticata del fideiussore o del soggetto in possesso dei poteri del fideiussore, intestata, quale Ente garantito, alla stazione appaltante e contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante beneficiaria, la clausola di rinnovo automatico per le successive annualità di contratto, se non escussa.

La garanzia definitiva sarà svincolata secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del successivo contratto di affidamento, saranno deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano.

Garbagnate Milanese,

IL DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE
Comm. Capo Dott. Andrea Assandri